

II. Parte seconda: Singoli diritti

A. Diritto fondamentale & diritti dell'uomo

1. Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 22/02/2007 pag. 0001 – 0014

Articolo 10 Cooperazione con la società civile; piattaforma dei diritti fondamentali

1. L'agenzia coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali, ivi compresa la lotta contro il razzismo e la xenofobia a livello nazionale, europeo o internazionale. A tal fine l'agenzia stabilisce una rete di cooperazione ("piattaforma dei diritti fondamentali") costituita da organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell'uomo, da sindacati e associazioni di datori di lavoro, da enti socioprofessionali competenti, da chiese, da associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, da università, nonché da esperti qualificati di organizzazioni ed enti a livello europeo e internazionale.

2. Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

Gazzetta ufficiale n. L 386 del 29/12/2006 pag. 0001 – 0011, modificato da Regolamento (UE) n. 1340/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 347 del 30.12.2011, pag. 0032–0033

Articolo 2 Campo di applicazione

(...)

b) promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile concernenti tra l'altro:

i) l'abolizione della pena di morte, la prevenzione della tortura e i maltrattamenti e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti e la riabilitazione delle vittime della tortura;

ii) il sostegno, la protezione, e l'assistenza ai difensori dei diritti umani a norma dell'articolo 1 della Dichiarazione ONU sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;

iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura compreso il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

(...)